

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - VP ITALY S.r.l.

SEZIONE A - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, i termini elencati di seguito hanno il significato loro attribuito:

- “Affiliata”: qualsiasi società direttamente o indirettamente controllante, controllata o soggetta a comune controllo con VP Italy, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
- “Beni”: i prodotti, componenti, parti di ricambio e materiali oggetto di vendita da parte del Venditore al Compratore, come identificati nel Documento di Vendita.
- “CGV” o “Termini”: le presenti Condizioni Generali di Vendita, comprensive di tutti i documenti e allegati ivi richiamati.
- “Cliente Aftermarket”: il Compratore che acquista i Beni per la successiva rivendita, distribuzione, commercializzazione o messa a disposizione di terzi, ivi inclusi subdistributori, rivenditori e officine professionali ai sensi dell’Art. 3.
- “Cliente OE”: il Compratore che acquista i Beni per incorporarli nei propri prodotti o in prodotti di terzi destinati alla produzione in serie (primo impianto) ai sensi dell’Art. 3.
- “Compratore”: il soggetto - persona fisica o giuridica - che acquista i Beni e/o i Servizi dal Venditore, come identificato nel Documento di Vendita. Il Compratore agisce esclusivamente nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- “Conferma d’Ordine”: la comunicazione scritta con cui il Venditore accetta l’Ordine del Compratore, anche con eventuali modifiche o integrazioni rispetto all’Ordine ricevuto, perfezionando il contratto alle condizioni ivi indicate.
- “Documento di Vendita”: il preventivo, l’offerta, la Conferma d’Ordine, la fattura o altro documento commerciale emesso dal Venditore nel quale sono identificati i Beni e/o i Servizi, il prezzo e le eventuali condizioni specifiche applicabili alla singola transazione.
- “Forza Maggiore”: qualsiasi evento o circostanza sopravvenuta, non imputabile alla parte interessata e al di fuori del suo ragionevole controllo, che impedisca o ritardi l’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte, per il cui verificarsi nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra né potrà essere considerata inadempiente o in violazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, con gli effetti e le modalità di cui all’Art. 39. Rientrano in tale nozione, a titolo esemplificativo: alluvioni, incendi, terremoti, esplosioni, provvedimenti governativi, guerre, invasioni o ostilità, minacce o atti terroristici, sommosse o altri disordini civili, epidemie, pandemie, serrate, scioperi o altre controversie sindacali, interruzioni o ritardi nella catena di approvvigionamento, indisponibilità di materie prime, aumenti eccezionali dei costi di produzione o trasporto, guasti ai sistemi informatici o interruzioni di energia.
- “Garanzia del Produttore”: la garanzia convenzionale offerta dal produttore originario dei Beni nella misura in cui il Venditore agisca come distributore, i cui termini, durata e condizioni sono stabiliti esclusivamente dal produttore medesimo.
- “Imposta”: qualsiasi imposta, incluse imposte sulle vendite, sull’uso, sulle accise, IVA, dazi doganali, tasse di ispezione o collaudo, o qualsiasi altra tassa, onere o contributo di qualsiasi natura imposto da un’autorità governativa in relazione a qualsiasi transazione tra Venditore e Compratore.
- “Marchi del Venditore”: qualsiasi marchio, nome commerciale, logo, segno distintivo e denominazione di proprietà del Venditore e/o di sue Affiliate, registrati o non registrati, utilizzati in relazione ai Beni e/o ai Servizi.
- “Ordine”: la proposta irrevocabile di acquisto formulata per iscritto dal Compratore al Venditore, avente ad oggetto i Beni e/o i Servizi.
- “Parti Indennizzate”: il Venditore, le sue Affiliate, successori, aventi causa, dirigenti, amministratori, dipendenti e agenti, collettivamente.
- “Perdite”: qualsiasi reclamo, richiesta, procedimento, azione, danno, responsabilità, perdita, costo o spesa, inclusi ragionevoli onorari legali e spese processuali, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo a carico di o in capo al Venditore.

- “Prodotti di Terzi”: i Beni prodotti da fabbricanti terzi rispetto al Venditore e da questi distribuiti al Compratore nell’esercizio della propria attività commerciale, fermi restando gli obblighi di identificazione e comunicazione di cui agli Artt. 23.4 e 31 delle presenti CGV e alla normativa applicabile in materia di responsabilità da prodotto.
- “Prodotti VP”: i Beni prodotti da VP Italy o da sue Affiliate e contrassegnati con marchi propri o di tali Affiliate, come identificati nel Documento di Vendita.
- “Punto di Consegna”: il luogo - stabilimento o magazzino del Venditore - presso il quale i Beni sono messi a disposizione del Compratore ai sensi delle condizioni di resa EXW (Incoterms® 2020), salvo diverso accordo scritto.
- “Richiamo” o “Product Recall”: il richiamo, il ritiro dal mercato o l’adozione di misure correttive in relazione ai Beni, disposto o richiesto dal produttore originario, da un’autorità competente o dal Venditore, ai sensi dell’Art. 29.
- “RMA” (Return Merchandise Authorization): l’autorizzazione scritta rilasciata dal Venditore al Compratore ai fini della restituzione di Beni, secondo la procedura di cui all’Art. 26.
- “Servizi”: le prestazioni di servizi eventualmente fornite dal Venditore al Compratore ai sensi delle presenti CGV e del relativo Documento di Vendita.
- “Venditore”: VP Italy o, ove applicabile, la sua Affiliata identificata nel relativo Documento di Vendita.
- “VP Italy”: VP Italy S.r.l. a socio unico, con sede legale in Largo M. Gerra 3, 42124 Reggio Emilia (RE), Italia, C.F./P.I. 02335970352, R.E.A. RE-272445, Registro Imprese di Reggio Emilia.

2. Ambito di applicazione e natura del rapporto

- 2.1 Le presenti CGV si applicano esclusivamente a rapporti commerciali tra operatori professionali (B2B) e disciplinano tutti i rapporti commerciali tra Venditore e Compratore relativi alla vendita di Beni e/o di Servizi.
- 2.2 Il Compratore, accettando le presenti CGV, conferma di agire nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e dichiara e garantisce di non rivestire la qualità di consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni. L’emissione di un Ordine da parte del Compratore comporta l’integrale accettazione delle presenti CGV.
- 2.3 Qualora il Compratore proceda alla rivendita, distribuzione o messa a disposizione dei Beni a terzi e/o a consumatori finali, il Compratore:
- (a) resta il solo responsabile del rispetto della normativa applicabile nei confronti dei propri clienti e degli utilizzatori finali, ivi inclusa la normativa a tutela del consumatore;
 - (b) si impegna a adempiere agli obblighi di trasferimento contrattuale (flow-down), tracciabilità e cooperazione in caso di Richiamo previsti dalla Sezione F delle presenti CGV;
 - (c) indennizzerà e manleverà le Parti Indennizzate secondo quanto previsto all’Art. 33.

3. Categorie di Compratore: Cliente OE e Cliente Aftermarket

- 3.1 Il Cliente OE è il Compratore che acquista i Beni per incorporarli nei propri prodotti o in prodotti di terzi destinati alla produzione in serie (primo impianto). La categoria di appartenenza può essere indicata nel Documento di Vendita o risultare dalla natura del rapporto commerciale con il Venditore.
- 3.2 Il Cliente Aftermarket è il Compratore che acquista i Beni per la successiva rivendita, distribuzione, commercializzazione o messa a disposizione di terzi, ivi inclusi subdistributori, rivenditori e officine professionali.
- 3.3 Le presenti CGV si applicano integralmente a entrambe le categorie di Compratore, salvo quando diversamente previsto.
- 3.4 Le disposizioni in materia di trasferimento contrattuale e flow-down (Art. 27), obblighi informativi per Beni destinati all’impiego agonistico (Art. 28), tracciabilità (Art. 29), Product Recall (Art. 30), responsabilità da prodotto difettoso (Art. 31), reclami di terzi e indennizzo (Art. 33) e assicurazione (Art. 34) si applicano specificamente:
- (a) ai Clienti Aftermarket, in ragione della successiva immissione dei Beni nella catena distributiva verso terzi; e

(b) ai Clienti OE che rivendano, distribuiscano, incorporino o immettano i Beni nella catena distributiva verso terzi, nella misura in cui i Beni siano effettivamente immessi in tale catena.

4. Documenti contrattuali e ordine di prevalenza

4.1 Il rapporto tra Venditore e Compratore è regolato, congiuntamente e nell'ordine di cui al comma 4.2, dai seguenti documenti:

1. eventuale contratto scritto firmato da entrambe le parti;
2. Documento di Vendita;
3. presenti CGV;
4. eventuali <i>disclaimer</i> , specifiche tecniche, garanzie specifiche di prodotto o avvisi di prodotto emessi dal Venditore.

4.2 In caso di contrasto o incompatibilità tra i documenti elencati al comma 4.1, prevale il documento indicato in posizione superiore nel medesimo elenco. In caso di discrepanza tra documenti appartenenti al Documento di Vendita, la Conferma d'Ordine prevale sul preventivo e su qualsiasi altro documento anteriore.

4.3 Le presenti CGV prevalgono su qualsiasi condizione generale di acquisto o altro documento contrattuale del Compratore, anche se successivamente comunicato al Venditore o allegato agli Ordini. Qualsiasi termine aggiuntivo o diverso contenuto in ordini, condizioni generali di acquisto, richieste di offerta o altre comunicazioni del Compratore si intende non apposto e privo di efficacia, salvo espressa accettazione scritta da parte di un rappresentante autorizzato del Venditore. L'accettazione o l'esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore non costituisce in alcun caso accettazione di tali diversi termini del Compratore. Nessuna modifica alle presenti CGV sarà valida se non effettuata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato del Venditore.

4.4 I documenti elencati al comma 4.1 costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione alle transazioni ivi disciplinate, fermo restando che il contratto si perfeziona esclusivamente secondo le modalità previste dall'Art. 5 delle presenti CGV.

5. Formazione del contratto e modifiche

5.1 L'Ordine costituisce proposta irrevocabile di acquisto formulata per iscritto dal Compratore. Nessun Ordine sarà vincolante per il Venditore finché non accettato e confermato per iscritto mediante Conferma d'Ordine, inviata a mezzo posta o comunicazione elettronica entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine. Il Venditore ha la facoltà di non accettare l'Ordine, senza obbligo di motivazione. L'eventuale rifiuto dell'Ordine è comunicato per iscritto al Compratore entro il medesimo termine. Decorso tale termine senza che il Venditore abbia emesso né Conferma d'Ordine né rifiuto espresso, l'Ordine si intende decaduto; il silenzio del Venditore non costituisce in alcun caso accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c.

5.2 Il contratto tra Venditore e Compratore si perfeziona al momento in cui il Compratore riceva la Conferma d'Ordine per iscritto dal Venditore e non potrà essere modificato se non mediante atto scritto e firmato da un rappresentante autorizzato del Venditore.

5.3 Prima dell'emissione della Conferma d'Ordine, il Compratore potrà richiedere per iscritto la modifica dell'Ordine. Il Venditore non è tenuto a dare corso alla richiesta di modifica e risponderà alla stessa entro il medesimo termine previsto per la Conferma d'Ordine ai sensi dell'Art. 5.1. Qualora dovesse accoglierla, emetterà una nuova Conferma d'Ordine che sostituisce integralmente quella precedente. In assenza di risposta entro detto termine, la richiesta di modifica si intende rifiutata. La modifica accettata dal Venditore senza nuova Conferma d'Ordine si intende priva di effetti vincolanti.

5.4 Anteriormente all'emissione della Conferma d'Ordine, il Venditore potrà in ogni tempo rifiutare o ritirare la propria eventuale disponibilità comunicata in forma non vincolante, anche in ragione di indisponibilità dei Beni, di sopravvenute restrizioni all'esportazione, di cause di forza maggiore ai sensi dell'Art. 39 ovvero delle circostanze creditizie di cui all'Art. 11.4. Il rifiuto è comunicato per iscritto al Compratore.

5.5 Le facoltà del Venditore di modificare, sospendere o risolvere il contratto successivamente all'emissione della Conferma d'Ordine sono disciplinate esclusivamente dall'Art. 11 (per le ragioni creditizie) e dall'Art. 13 (per le ipotesi di recesso consensuale, sospensione e risoluzione).

6. Ruolo del Venditore come distributore

- 6.1 Il Compratore prende atto che il Venditore agisce esclusivamente nella qualità di distributore e non è produttore dei Beni e/o Servizi oggetto delle presenti CGV, fatta eccezione per i Prodotti espressamente identificati nel Documento di Vendita come prodotti da VP Italy. Il Compratore prende atto che VP Italy non ha progettato, sviluppato, testato né certificato i Beni distribuiti come Prodotti di Terzi, né è responsabile per difetti di progettazione o fabbricazione dei medesimi, ferma restando la responsabilità inderogabile eventualmente prevista dalla normativa applicabile.
- 6.2 Le informazioni tecniche e le raccomandazioni fornite dal Venditore sono riferite a dati comunicati dal produttore dei Beni: la loro accuratezza e completezza non è garantita dal Venditore nell'ambito della propria attività di distribuzione.

SEZIONE B - ORDINI, CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

7. Ordini e quantità minime

- 7.1 Le quantità minime d'ordine sono indicate nel relativo preventivo o Documento di Vendita.
- 7.2 I preventivi sono validi per 30 (trenta) giorni dalla data indicata, salvo diversa previsione, e non costituiscono proposta o impegno del Venditore finché l'Ordine non sia stato confermato per iscritto mediante Conferma d'Ordine dal Venditore.

8. Prezzi, quotazioni, e imposte

- 8.1 I Beni e/o i Servizi saranno fatturati ai prezzi in vigore al momento dell'accettazione dell'Ordine da parte del Venditore, salvo diversa indicazione nel Documento di Vendita. I prezzi non includono i costi di spedizione, di assicurazione, o altri costi correlati.
- 8.2 I corrispettivi e l'esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore sono soggetti alla disponibilità delle risorse, dei Beni e/o dei Servizi e ai costi sotto il controllo del Venditore al momento della produzione dei Beni. Qualora, per cause non imputabili al Venditore, si verificano incrementi non prevedibili dei costi di produzione dei Beni e/o dei Servizi pari o superiori al 5% (5 per cento) del prezzo di cui alla Conferma d'Ordine, il Venditore notificherà tali incrementi al Compratore che non potrà ragionevolmente rifiutarne l'applicazione.
- 8.3 I prezzi dei Beni, salvo diversa specificazione, non includono alcuna Imposta o simile onere. L'importo di qualsiasi Imposta presente, retroattiva o futura sarà aggiunto ai prezzi, e il Compratore dovrà corrispondere tale Imposta, salvo che fornisca al Venditore certificati di esenzione fiscale accettabili dalle autorità competenti.

9. Imballaggi e attrezzature speciali

- 9.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Compratore dovrà pagare o rimborsare al Venditore il costo dell'imballaggio specializzato che eccede l'imballaggio standard del Venditore, inclusi gli imballaggi per l'esportazione, nonché gli oneri applicati per l'utilizzo di attrezzature speciali necessarie per la spedizione dei Beni.

10. Pesì e dimensioni da catalogo

- 10.1 I pesi, le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Beni indicati nei cataloghi, nelle schede tecniche e nel materiale commerciale del Venditore hanno valore puramente indicativo e non costituiscono impegno né garanzia da parte del Venditore. I Beni possono presentare tolleranze dimensionali e ponderali conformi agli standard di settore o alle specifiche del produttore originario. Eventuali discrepanze tra i dati di catalogo e le caratteristiche effettive dei Beni non costituiscono difetto di conformità, salvo che le caratteristiche specifiche siano state espressamente garantite per iscritto dal Venditore nel Documento di Vendita.

11. Pagamenti, credito e interessi di mora

- 11.1 Il Compratore dovrà saldare il corrispettivo di cui al Documento di Vendita entro i termini di pagamento ivi previsti. Il Compratore non è in alcun caso legittimato a sospendere, ridurre o compensare i pagamenti dovuti

al Venditore unilateralmente a fronte di contestazioni relative alla qualità, quantità o conformità dei Beni, salvo diverso accordo scritto.

- 11.2 Previa approvazione del Venditore, potranno essere aperte linee di credito. I corrispettivi per le vendite effettuate a credito sono dovuti e pagabili entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, salvo che nella Conferma d'Ordine sia indicato un termine diverso.
- 11.3 In caso di ritardo nel pagamento, maturano automaticamente, senza necessità di costituzione in mora:
- (a) interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, vigente al momento del ritardo, e comunque non inferiori all'otto per cento (8%) annuo, fino all'avvenuto pagamento;
 - (b) un importo forfettario di Euro 40,00 (quaranta/00) a titolo di risarcimento dei costi di recupero, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002;
 - (c) il rimborso di tutti gli ulteriori costi di recupero effettivamente sostenuti che eccedano il suddetto importo forfettario, previo riscontro documentale.
- 11.4 Il Venditore si riserva il diritto, previa comunicazione scritta al Compratore con un preavviso minimo di cinque (5) giorni lavorativi, di modificare, sospendere o revocare le condizioni di credito concesse al Compratore qualora le condizioni patrimoniali o finanziarie di quest'ultimo siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione dovuta al Venditore, salvo che il Compratore presti idonea garanzia ai sensi dell'art. 1461 Codice Civile.
- 11.5 In caso di insolvenza conclamata del Compratore, grave o reiterato inadempimento degli obblighi di pagamento, mancata prestazione di garanzie promesse o richieste ai sensi delle presenti CGV, ovvero altra circostanza oggettiva tale da rendere evidente il pericolo di mancato pagamento, il Venditore potrà, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso: (a) modificare, sospendere o revocare le condizioni di credito concesse al Compratore; (b) sospendere l'esecuzione degli Ordini in corso fino alla prestazione di idonea garanzia da parte del Compratore o al venir meno delle circostanze che hanno dato luogo alla sospensione; (c) risolvere il contratto, in tutto o in parte, secondo le modalità di cui all'Art. 13, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni. I rimedi di cui alle lettere (a), (b) e (c) sono cumulabili e l'esercizio dell'uno non preclude l'esercizio degli altri.
- In tali casi, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Venditore avrà facoltà di:
- richiedere il pagamento anticipato o una garanzia idonea prima di ripristinare il credito o proseguire l'esecuzione dell'Ordine;
 - bloccare le spedizioni non ancora eseguite;
 - trattenere le spedizioni successive fino al saldo degli importi scaduti o alla prestazione di idonea garanzia.
- 11.6 In caso di insolvenza del Compratore, grave o reiterato inadempimento degli obblighi di pagamento, diminuzione delle garanzie prestate o mancata prestazione delle garanzie promesse o richieste, il Venditore potrà dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine ai sensi della legge applicabile e richiedere l'immediato pagamento di tutti gli importi dovuti per Beni già spediti o Servizi già eseguiti, anche se originariamente non ancora scaduti.
- 11.7 Resta inteso che la presente clausola non potrà essere interpretata né applicata in modo da determinare la sospensione, lo scioglimento, la risoluzione o la modifica del rapporto per il solo fatto dell'accesso del Compratore a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ove ciò sia vietato da disposizioni inderogabili di legge.
- 11.8 L'accettazione da parte del Venditore di un pagamento parziale non costituisce rinuncia ad alcuno dei diritti o rimedi previsti dalle presenti CGV o dalla legge applicabile.

12. Clausola penale

- 12.1 Oltre a quanto previsto all'Art. 11, in caso di ritardato pagamento superiore a trenta (30) giorni rispetto alla scadenza della fattura, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore, a titolo di penale, una somma pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dovuto e non pagato, fatto salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

13. Modifica consensuale, sospensione e risoluzione

- 13.1 A partire dal perfezionamento del contratto ai sensi dell'Art. 5.2, l'Ordine non potrà essere modificato, sospeso o sciolto da parte del Compratore se non con il previo accordo scritto del Venditore.
- 13.2 Fermi gli altri rimedi, in caso di annullamento di un Ordine già confermato su iniziativa del Compratore, il Compratore è tenuto a corrispondere al Venditore (salvo diversa indicazione di quest'ultimo) i seguenti importi a titolo di costo di cancellazione:
- per Beni standard: un importo determinato in base allo stato di avanzamento della produzione e della logistica al momento della comunicazione di recesso consensuale, che potrà arrivare fino all'80% (ottanta per cento) del valore dell'Ordine annullato;
 - per Beni modificati, personalizzati o ordinati in quantità superiori a quelle abituali indicate nel Documento di Vendita: il rimborso integrale di tutti i costi e le spese già sostenuti dal Venditore, incluse le obbligazioni contratte verso terzi fornitori, fino al 100% del valore dell'Ordine.
- 13.3 Il Venditore trasmetterà al Compratore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, una nota di addebito dei costi di cancellazione determinati ai sensi del precedente comma, con termine entro il quale il pagamento sarà dovuto.
- 13.4 Il Venditore ha il diritto di sospendere l'esecuzione di un Ordine, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta al Compratore con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, qualora il Compratore sia inadempiente a uno o più obblighi previsti dalle presenti CGV, ivi inclusi gli obblighi di cooperazione di cui all'Art. 17. La comunicazione di sospensione deve indicare l'inadempimento contestato e il termine entro cui il Compratore è tenuto a porvi rimedio.
- 13.5 Nelle more della sospensione, il Venditore ha diritto al rimborso dei costi e delle spese aggiuntive sostenute in conseguenza dell'inadempimento del Compratore.
- 13.6 Nei casi di cui al comma 13.4, qualora il Compratore non ponga rimedio all'inadempimento entro il termine indicato nella comunicazione di sospensione - non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione - il Venditore potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei costi, danni e interessi. La comunicazione di risoluzione ha effetto dal momento in cui è ricevuta dal Compratore.
- 13.7 Il Venditore potrà procedere con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, alla sospensione dell'esecuzione e/o alla risoluzione del contratto, mediante dichiarazione scritta al Compratore, nelle seguenti ipotesi:
- sussistenza delle circostanze creditizie di cui agli Artt. 11.4 e 11.5, qualora il Compratore non presti idonea garanzia entro il termine ivi previsto;
 - assoggettamento del Compratore a liquidazione giudiziale, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o procedure equivalenti ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;
 - avvio da parte del Compratore della liquidazione volontaria della propria attività;
 - pignoramento totale o parziale dei beni del Compratore tale da compromettere la solvibilità nei confronti del Venditore.
- 13.8 La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 13.6 e 13.7 opera con effetto dalla data della dichiarazione scritta del Venditore. Il Venditore ha diritto al pagamento di tutti gli importi maturati sino alla data di efficacia della risoluzione, nonché al risarcimento del danno ulteriore.
- 13.9 I rimedi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'Art. 11. L'esercizio di uno dei rimedi non preclude l'esercizio degli altri, salvo diversa disposizione di legge.
- 13.10 La presente clausola non potrà essere interpretata né applicata in modo da determinare la sospensione, lo scioglimento, la risoluzione o la modifica del rapporto per il solo fatto dell'accesso del Compratore a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ove ciò sia vietato da disposizioni inderogabili di legge ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni.

SEZIONE C - CONSEGNA, RISCHIO E RISERVA DI PROPRIETÀ

14. Consegna, Punto di Consegna e passaggio del rischio

- 14.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Beni avviene EXW (Incoterms® 2020) presso il Punto di Consegna ed i Beni si intendono consegnati quando sono messi a disposizione del Compratore presso il Punto di Consegna, salvo quanto previsto dall'Art. 16.
- 14.2 Il Compratore sarà il solo responsabile dell'organizzazione del trasporto, del carico, delle formalità doganali, dell'assicurazione e sopporterà tutti i costi, rischi, formalità e obblighi relativi alla spedizione, esportazione, importazione e consegna finale dei Beni.
- 14.3 Qualora, su richiesta del Compratore e a sue spese indicate nel Documento di Vendita, il Venditore presti assistenza nell'organizzazione del trasporto, nella predisposizione della documentazione di esportazione o in altri servizi logistici, tale assistenza sarà prestata esclusivamente per conto, a rischio e a spese del Compratore, senza modifica della resa EXW né del momento di trasferimento del rischio.
- 14.4 Salvo diverso accordo scritto, il Compratore deve ritirare tutti i Beni ordinati entro sei (6) mesi dalla data dell'Ordine. Se il Compratore non ritira i Beni entro tale periodo, il Venditore potrà, a sua discrezione:
- (a) applicare costi di stoccaggio pari al due per cento (2%) del valore del Bene per ogni mese o frazione di mese di giacenza, a decorrere dalla data di scadenza del termine di ritiro; e/o
 - (b) annullare l'Ordine e applicare costi di cancellazione ai sensi dell'Art. 13.
- 14.5 Le date di spedizione indicate dal Venditore rappresentano stime ragionevoli e non costituiscono un impegno vincolante, salvo diverso accordo scritto. Il Venditore può effettuare consegne parziali. Se il Venditore ritiene necessarie modifiche al design o alle specifiche dei Beni, la data di spedizione sarà prorogata del tempo necessario per implementare tali modifiche.

15. Riserva di proprietà

- 15.1 Il Compratore riconosce e conferma che la proprietà dei Beni e/o Servizi venduti ai sensi delle presenti CGV rimarrà in capo al Venditore fino all'integrale pagamento del corrispettivo, degli eventuali interessi maturati e di ogni altro importo dovuto dal Compratore in relazione ai medesimi Beni o al relativo Documento di Vendita.
- 15.2 Il Compratore non potrà alienare, costituire in pegno o gravare in altro modo i Beni soggetti a riserva di proprietà prima dell'integrale pagamento. In caso di mancato pagamento, il Venditore potrà richiedere la restituzione immediata dei Beni, identificabili attraverso il numero di lotto o seriale indicato nel Documento di Vendita.

16. Esportazioni e controllo

- 16.1 Il Compratore riconosce che i Beni e il loro acquisto possono essere soggetti alle leggi e ai regolamenti doganali, di importazione ed esportazione dell'Italia, dell'Unione Europea e, se applicabile, del Paese di destinazione finale. Il Compratore dichiara e garantisce che non esporterà né riesporterà i Beni, né i relativi dati tecnici, se non in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Il Compratore è responsabile di tutti i costi, degli obblighi di dichiarazione e del rispetto delle leggi sul controllo delle esportazioni. Se il Compratore richiede al Venditore di svolgere attività connesse all'esportazione, tali attività saranno svolte esclusivamente per conto del Compratore, a sue spese e a suo rischio.

SEZIONE D - OBBLIGHI DEL COMPRATORE

17. Obblighi generali di cooperazione

- 17.1 Fermo il pagamento del corrispettivo, il Compratore si obbliga a:
- (i) cooperare con il Venditore in tutte le attività relative alla vendita e alla consegna dei Beni e/o Servizi, rispondendo tempestivamente alle richieste del Venditore riguardanti indicazioni, informazioni, approvazioni, autorizzazioni o decisioni ragionevolmente necessarie per l'esecuzione degli Ordini;
 - (ii) fornire tempestivamente al Venditore i materiali, le specifiche tecniche e le informazioni richieste e/o necessarie per l'esecuzione degli Ordini, garantendo che tali materiali e informazioni siano completi e accurati in ogni aspetto sostanziale;

- (iii) comunicare tempestivamente al Venditore qualsiasi modifica, inesattezza, incompletezza o aggiornamento relativo alle informazioni, specifiche, istruzioni, dati o materiali precedentemente forniti;
- (iv) ottenere, mantenere e, su richiesta del Venditore, documentare tutti i permessi, autorizzazioni, licenze, consensi, certificazioni e approvazioni necessari per l'acquisto, l'importazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'installazione, l'utilizzo, l'incorporazione, la distribuzione, la rivendita o la messa a disposizione dei Beni nel territorio di destinazione;
- (v) rispettare tutte le leggi, regolamenti, norme tecniche, prescrizioni amministrative e requisiti applicabili all'acquisto, importazione, detenzione, stoccaggio, utilizzo, installazione, incorporazione, distribuzione, rivendita o messa a disposizione dei Beni;
- (vi) verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'idoneità dei Beni e/o Servizi rispetto all'applicazione, al prodotto, al motore, al veicolo, all'attrezzatura, al processo o al sistema in cui i Beni e/o Servizi saranno utilizzati, installati, incorporati o prestati.
- 17.2 Il Venditore non sarà responsabile per ritardi, costi, danni, non conformità, inesecuzioni o difetti derivanti, in tutto o in parte, da ritardi, omissioni, inesattezze, incompletezze o modifiche delle informazioni, istruzioni, specifiche, approvazioni, autorizzazioni, decisioni, dati o materiali forniti dal Compratore, né dal mancato ottenimento o mantenimento da parte del Compratore di permessi, licenze, consensi o autorizzazioni necessari.
- 17.3 Qualora il Compratore non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, il Venditore potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine, prorogare i termini di consegna o esecuzione per il periodo ragionevolmente necessario e addebitare al Compratore i costi, oneri e spese aggiuntivi sostenuti in conseguenza di tale inadempimento, fatto salvo ogni ulteriore diritto o rimedio previsto dalle presenti CGV e/o dalla legge applicabile.

18. Uso conforme alla destinazione

- 18.1 I Beni venduti e i Servizi prestati ai sensi delle presenti CGV sono destinati esclusivamente all'uso indicato nella documentazione tecnica e commerciale del Venditore e/o del produttore originario.
- 18.2 Il Compratore si impegna a:
- (a) utilizzare i Beni esclusivamente per le applicazioni e gli impieghi previsti, nel rispetto delle specifiche tecniche, delle istruzioni di installazione e delle avvertenze fornite;
 - (b) non apporre modifiche che possano compromettere i Beni o utilizzarli in applicazioni diverse da quelle previste, ivi incluse applicazioni nucleari, aeronautiche (con esclusione dei sistemi UAV/droni), medicali o altre applicazioni ad alto rischio per le quali i Beni non siano stati progettati o certificati.
 - (c) comunicare per iscritto tale restrizione a tutti gli eventuali acquirenti o utilizzatori successivi.
- 18.3 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Compratore riconosce che i prodotti commercializzati da VP Italy sono progettati esclusivamente per l'impiego agonistico e non sono omologati per la circolazione stradale o per l'utilizzo su veicoli destinati alla circolazione su strade pubbliche. Tali prodotti devono essere installati e utilizzati esclusivamente da personale qualificato. L'utilizzo dei prodotti al di fuori dell'ambito agonistico, la loro installazione su veicoli destinati alla circolazione stradale, nonché qualsiasi installazione, modifica o utilizzo non conforme a quanto sopra indicato può compromettere le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza del prodotto e determinare rischi per persone o cose. Pertanto, il Compratore si impegna a:
- (a) non installare né consentire l'installazione di tali Beni su veicoli e/o motocicli destinati alla circolazione stradale;
 - (b) assicurare che l'installazione dei Beni sia effettuata esclusivamente da operatori qualificati e in possesso delle competenze necessarie;
 - (c) non modificare, alterare o omettere le istruzioni tecniche, le avvertenze di sicurezza e le limitazioni d'uso predisposte dal Venditore o dal produttore originario;
 - (d) comunicare per iscritto le restrizioni di cui al presente comma a tutti gli eventuali acquirenti, distributori o utilizzatori successivi dei Beni.

18.4 Il Compratore indennizzerà e manleverà le Parti Indennizzate da qualsiasi Perdita derivante dall'uso dei Beni in applicazioni non conformi alla destinazione prevista, secondo la procedura e nei limiti di cui all'Art. 33.

19. Processi, materiali e sistemi del Compratore

19.1 Con riferimento ai Prodotti di Terzi, il Compratore è consapevole di acquistare dal Venditore componenti destinati all'utilizzo all'interno di motori, veicoli o attrezzature che il Venditore non ha progettato, approvato, installato, gestito o mantenuto. La presente disposizione non si applica ai Prodotti VP, per i quali restano ferme le responsabilità del Venditore previste dalle presenti CGV.

19.2 Il Compratore è il solo responsabile di tutti i rischi associati ai propri processi, prodotti e materiali, inclusi rischi di incendi, esplosioni, movimentazione materiali, esposizione a polveri, fumi o altri contaminanti nocivi. Il Compratore deve garantire in ogni momento che le emissioni derivanti dai propri processi produttivi e dalle proprie attrezzature siano sicure e rientrino nei limiti accettabili e autorizzati.

19.3 Salvo espressa previsione nel Documento di Vendita, il Venditore non presta servizi di ingegneria, progettazione o integrazione di sistemi, validazione, omologazione, sicurezza dei processi, salute e sicurezza ambientale, né servizi relativi alla conformità a leggi, codici, norme tecniche o regolamenti applicabili al prodotto, sistema o processo del Compratore.

20. Anticorruzione

20.1 Il Compratore si impegna a svolgere la propria attività in conformità alla normativa anticorruzione applicabile e a non offrire, promettere, corrispondere, richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, regali, commissioni, utilità, vantaggi o altri benefici indebiti al fine di influenzare impropriamente la conclusione, l'esecuzione o il mantenimento di qualsiasi Ordine o rapporto commerciale con il Venditore.

20.2 Il Compratore si impegna altresì a far rispettare il presente obbligo ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, intermediari, sub-distributori e soggetti che agiscano per suo conto in relazione ai Beni o ai Servizi.

20.3 Il Compratore dovrà informare tempestivamente il Venditore di qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza che possa costituire una violazione del presente articolo. In caso di violazione, anche sospetta ma ragionevolmente fondata, il Venditore potrà sospendere l'esecuzione degli Ordini interessati e/o risolvere il relativo rapporto, fatto salvo ogni ulteriore diritto o rimedio previsto dalle presenti CGV o dalla legge applicabile.

SEZIONE E - ISPEZIONE, RECLAMI, GARANZIA E RESI

21. Ispezione e termini di reclamo

21.1 Il Compratore ha l'onere di ispezionare i Beni al momento della consegna e di effettuare test ragionevolmente adeguati a verificarne la conformità rispetto a quanto previsto nel Documento di Vendita entro i termini di cui all'art. 21.3. Il Compratore dovrà corrispondere al Venditore il corrispettivo per tutti i Beni utilizzati nei test e sosterrà le spese relative a qualsiasi ispezione o prova, indipendentemente dall'esito, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

21.2 In caso di imballi danneggiati, manomessi o irregolari al momento del ritiro o della consegna, il Compratore dovrà apporre specifica riserva scritta sul documento di trasporto applicabile, inclusi CMR, lettera di vettura o DDT. In mancanza di tale riserva, i Beni saranno considerati accettati e si presumono ricevuti in buono stato, salvo prova contraria.

21.3 Il Compratore dovrà notificare per iscritto al Venditore qualsiasi reclamo relativo ai Beni entro i seguenti termini:

- per vizi o non conformità apparenti, rilevabili alla consegna o mediante ragionevole ispezione visiva, entro cinque (5) giorni dalla data di ritiro o consegna;
- per vizi occulti, non rilevabili con ordinaria diligenza al momento della consegna, entro cinque (5) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre centottanta (180) giorni dalla data di ritiro o consegna.

21.4 Qualsiasi reclamo non notificato entro i termini di cui all'art. 21.3 si intenderà rinunciato e comporterà la piena accettazione dei Beni da parte del Compratore, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

- 21.5 Il Compratore non potrà smontare, alterare, riparare, cedere, installare, utilizzare o altrimenti modificare i Beni oggetto di reclamo prima che il Venditore, il produttore originario o un loro delegato abbiano effettuato l'ispezione oppure vi abbiano rinunciato per iscritto. Il Venditore potrà effettuare, o far effettuare, l'ispezione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica del reclamo ovvero entro il termine ragionevole sulla base del reclamo.
- 21.6 Il mancato rispetto degli obblighi di conservazione di cui all'art. 21.5 comporterà la decadenza dal reclamo qualora impedisca o pregiudichi la verifica del possibile difetto o della non conformità lamentati, salvo diverso accordo scritto tra le parti o diversa disposizione inderogabile di legge.

22. Garanzia del Venditore (Prodotti VP)

- 22.1 La garanzia convenzionale del Venditore si applica esclusivamente ai Prodotti VP, nei limiti previsti dal presente articolo. Per i Prodotti di Terzi si applica esclusivamente l'Art. 23.
- 22.2 Il Venditore garantisce al Compratore che i Beni oggetto del Documento di Vendita sono conformi a quanto pattuito nel medesimo. Salvo quanto diversamente indicato nella garanzia specifica di prodotto o nel Documento di Vendita, tale garanzia ha durata di 1 (un) anno dalla data di consegna.
- 22.3 Qualora, entro i termini qui concordati ed il periodo di garanzia applicabile, il Venditore riceva una comunicazione scritta secondo cui determinati Beni presentino difetti o siano non conformi e, previa verifica tecnica, ritenga fondata tale contestazione, l'unico obbligo del Venditore e il rimedio esclusivo del Compratore sarà, a scelta del Venditore:
- (i) la riparazione o la sostituzione dei Beni; oppure
 - (ii) l'accredito o il rimborso del corrispettivo pagato al Venditore, ferma la restituzione del Bene difettoso a spese del Compratore.
- 22.4 In caso di riparazione o sostituzione, il Venditore sarà responsabile del costo di spedizione dei componenti, ma non dei costi di manodopera per rimuovere, riparare, sostituire o reinstallare i Beni. Il Venditore potrà utilizzare Beni ricondizionati per riparare o sostituire i Beni. La garanzia sui Beni riparati o sostituiti sarà pari al periodo residuo della garanzia originaria.
- 22.5 In ogni caso, la garanzia del Venditore non copre le seguenti casistiche imputabili al Compratore:
- (a) usura normale o deterioramento;
 - (b) difetti o danni derivanti da installazione impropria, incidenti, utilizzo, manutenzione, riparazione o modifiche improprie;
 - (c) uso non conforme alle istruzioni del Venditore o del produttore relative allo stoccaggio, installazione, messa in servizio o utilizzo;
 - (d) abuso, manomissione, uso improprio o negligenza;
 - (e) danni causati da collegamenti, interfacciamenti o utilizzo in ambienti non idonei;
 - (f) guasti derivanti da uso agonistico, competizioni o modifiche prestazionali, salvo espressa approvazione scritta del Venditore.
- 22.6 La garanzia è subordinata all'accuratezza di tutte le informazioni fornite dal Compratore. Qualsiasi modifica o inesattezza nelle informazioni o nei dati forniti dal Compratore invalida la garanzia. Il Venditore non garantisce che il funzionamento dei Beni sarà continuo o privo di errori, né che i Beni funzioneranno in combinazione con altri prodotti scelti dal Compratore.
- 22.7 Fatta eccezione per la garanzia di cui al presente articolo e per la garanzia relativa al titolo di proprietà dei Beni, il Venditore esclude espressamente qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, anche orale, e di ogni altro tipo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, di idoneità per uno scopo particolare, di compatibilità con altri prodotti, e qualsiasi garanzia derivante da consulenze tecniche, consuetudini commerciali, usi o prassi del settore.

23. Prodotti di Terzi e Garanzia del Produttore

- 23.1 Per i Prodotti di Terzi, il Venditore agisce esclusivamente quale distributore/rivenditore e non quale produttore, progettista o fabbricante. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge applicabile e salvo eventuali garanzie espressamente assunte per iscritto dal Venditore nel Documento di Vendita, il Venditore

non rilascia garanzie autonome, espresse o implicite, ulteriori rispetto alla Garanzia del Produttore, ove esistente.

- 23.2 I Prodotti di Terzi sono coperti esclusivamente dalla Garanzia del Produttore, nei limiti, termini, durata e condizioni stabiliti dal produttore originario. Il Venditore si adopererà ragionevolmente, ove possibile e nei limiti in cui ciò sia consentito dalla Garanzia del Produttore e dalla legge applicabile, per trasferire al Compratore i benefici di tale garanzia e/o per agevolare la gestione dei reclami nei confronti del produttore originario, senza che ciò comporti l'assunzione da parte del Venditore di garanzie o obblighi autonomi ulteriori.
- 23.3 Il Compratore prende atto che il Venditore non ha progettato, fabbricato, testato o certificato i Prodotti di Terzi e non risponde, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge applicabile, per difetti di progettazione, fabbricazione, materiali, certificazione o conformità tecnica dei Prodotti di Terzi nella misura in cui tali difetti siano imputabili al produttore originario.
- 23.4 Il Compratore dovrà far valere la Garanzia del Produttore secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal produttore originario, anche tramite il Venditore ove richiesto o consentito dalla legge applicabile. Su richiesta scritta del Compratore o di un terzo avente diritto, il Venditore fornirà le informazioni identificative del produttore originario o del proprio fornitore nei modi e termini previsti dalla legge applicabile.
- 23.5 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, la responsabilità complessiva del Venditore nei confronti del Compratore in relazione ai Prodotti di Terzi non potrà eccedere il corrispettivo di acquisto pagato dal Compratore per i Beni specifici oggetto di contestazione, con esclusione di qualsiasi danno ulteriore, anche indiretto o incidentale, salvo i casi previsti dalla normativa applicabile.

24. Garanzia sui Servizi

- 24.1 Il Venditore garantisce al Compratore che eseguirà i Servizi conformemente ai Documenti di Vendita, utilizzando personale con competenze, esperienza e qualifiche adeguate, in modo professionale e conforme agli standard generalmente riconosciuti per servizi analoghi. Per i Servizi oggetto di contestazione ai sensi della presente garanzia, il Venditore potrà, previa verifica: (i) riparare o rieseguire i Servizi applicabili; oppure (ii) accreditare o rimborsare il corrispettivo di tali Servizi in misura proporzionale. Tale rimedio costituisce l'unico obbligo del Venditore e il rimedio esclusivo del Compratore per la violazione della garanzia sui Servizi, fermi i rimedi previsti dalla normativa applicabile.

25. Riparazioni, alterazioni e modifiche

- 25.1 Se al Venditore è richiesto di riparare Beni non coperti dalla garanzia di cui all'Art. 22, tali riparazioni saranno effettuate a spese del Compratore. Qualsiasi modifica o alterazione ai Beni effettuata da soggetti diversi dal Venditore non è consentita senza previa autorizzazione scritta del Venditore e invaliderà la garanzia.

26. Resi (RMA)

- 26.1 La restituzione di Beni è subordinata all'ottenimento preventivo, da parte del Compratore, di approvazione RMA rilasciato per iscritto dal Venditore. Il Compratore dovrà richiedere approvazione RMA prima di procedere alla spedizione dei Beni da restituire, indicando il motivo della restituzione, il numero d'ordine e la descrizione dei Beni.
- 26.2 Quando espressamente autorizzato, i Beni inutilizzati, non difettosi e in condizioni tali da poter essere rivenduti possono essere restituiti al Venditore, a spese del Compratore, e saranno soggetti a un costo di gestione e reintegro pari al quindici per cento (15%) del valore dei Beni resi, oltre ad eventuali condizioni aggiuntive.
- 26.3 Il Venditore non accetterà la restituzione di Beni privi di approvazione RMA, né di Beni che siano stati utilizzati, modificati o alterati. I Beni restituiti senza approvazione RMA potranno essere respinti o trattenuti dal Venditore senza alcun obbligo di accredito o rimborso.

SEZIONE F - CLIENTI OE, CLIENTI AFTERMARKET E CATENA DISTRIBUTIVA

Le disposizioni della presente Sezione si applicano nelle condizioni indicate all'Art. 3.4, ossia ai Clienti Aftermarket e ai Clienti OE che rivendano, distribuiscano, incorporino o immettano i Beni nella catena distributiva verso terzi.

27. Obblighi di trasferimento contrattuale (Flow-Down)

27.1 Il Compratore si impegna a inserire nei propri contratti di vendita, subdistribuzione o fornitura con clienti, sub-distributori, rivenditori e utilizzatori successivi dei Beni, clausole sostanzialmente equivalenti alle seguenti:

- (i) obbligo di notifica tempestiva di qualsiasi reclamo, azione o procedimento di terzi o di consumatori finali relativo ai Beni;
- (ii) obbligo di conservazione del prodotto asseritamente difettoso e di messa a disposizione per ispezione;
- (iii) divieto di transigere, conciliare o altrimenti definire reclami relativi ai Beni senza il previo consenso scritto del Compratore;
- (iv) obbligo di cooperazione nella difesa e nella gestione dei reclami;
- (v) obbligo di comunicare al Compratore l'identità, i recapiti e le quantità cedute a ciascun acquirente o utilizzatore successivo dei Beni, ai fini della tracciabilità.

27.2 Il mancato inserimento o il mancato rispetto, da parte dei clienti successivi del Compratore, delle clausole di cui al comma 27.1, costituisce inadempimento del Compratore ai fini dell'obbligo di indennizzo di cui all'Art. 33.

28. Obblighi informativi per Beni destinati all'impiego agonistico

28.1 Il Compratore che rivenda, distribuisca o metta a disposizione di terzi Beni contrassegnati con le diciture "Racing", "Competition Use Only", "Not for Road Use", "Off Road Only" o equivalenti si impegna a:

- (a) fornire all'acquirente o all'utilizzatore successivo tutta la documentazione tecnica, le avvertenze di sicurezza e le limitazioni d'uso predisposte dal Venditore o dal produttore originario, informandolo espressamente che i Beni non sono omologati per la circolazione stradale e sono destinati esclusivamente all'impiego agonistico;
- (b) esporre in modo chiaro, visibile e inequivocabile le avvertenze relative alla destinazione esclusivamente agonistica dei Beni e al divieto di utilizzo su veicoli destinati alla circolazione stradale in tutti i canali e supporti utilizzati per la commercializzazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: il proprio sito internet, i cataloghi, il materiale promozionale, la confezione del prodotto, il prodotto stesso ove tecnicamente possibile e il manuale o le istruzioni accluse;
- (c) richiedere all'utilizzatore finale, prima della consegna dei Beni, la sottoscrizione di una dichiarazione ricognitiva nella quale l'utilizzatore attesti di essere stato informato che i Beni sono destinati esclusivamente all'impiego agonistico, non sono omologati per l'uso stradale e che l'utilizzo su veicoli destinati alla circolazione stradale è contrario alle istruzioni del produttore. Il Compratore adotterà un modello di dichiarazione conforme alle indicazioni eventualmente fornite dal Venditore;
- (d) conservare evidenza documentale dell'avvenuta comunicazione delle informazioni all'utilizzatore finale per un periodo non inferiore a dieci (10) anni dalla data di cessione, mettendo tale documentazione a disposizione del Venditore su richiesta scritta entro cinque (5) giorni lavorativi.

28.2 Il mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento del Compratore ai fini dell'obbligo di indennizzo di cui all'Art. 33. Il Compratore indennizzerà, difenderà e manleverà le Parti Indennizzate da e contro qualsiasi Perdita derivante dalla violazione degli obblighi informativi previsti dal presente articolo, ivi incluse le pretese avanzate da terzi o da utilizzatori finali che lamentino di non essere stati adeguatamente informati circa la destinazione esclusivamente agonistica dei Beni e le relative limitazioni d'uso.

28.3 Il Compratore si impegna a inserire, nei propri contratti con sub-distributori, rivenditori e clienti successivi, clausole sostanzialmente equivalenti agli obblighi di cui al presente articolo, affinché le informazioni sulla

destinazione esclusivamente agonistica dei Beni e le relative avvertenze siano trasferite lungo l'intera catena distributiva fino all'utilizzatore finale.

29. Tracciabilità e conservazione documentale

- 29.1 Il Compratore è tenuto a conservare, per un periodo di dieci (10) anni dalla data di cessione al consumatore finale o all'utilizzatore successivo, la documentazione necessaria per identificare e rintracciare i Beni acquistati dal Venditore (numero di lotto, data di acquisto, numero d'ordine, identificazione del destinatario) e a fornirli al Venditore su richiesta entro cinque (5) giorni lavorativi.
- 29.2 Il Compratore è altresì tenuto a comunicare al Venditore, su richiesta scritta ed entro cinque (5) giorni lavorativi, l'identità, i recapiti e le quantità cedute a ciascun acquirente o utilizzatore successivo dei Beni, al fine di consentire la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena distributiva, ai fini del rispetto della normativa applicabile.
- 29.3 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento del Compratore ai fini dell'obbligo di indennizzo di cui all'Art. 33 e comporta la responsabilità del Compratore per i costi aggiuntivi del Richiamo derivanti da tale inadempimento, ai sensi dell'Art. 30.

30. Richiamo dei Prodotti (Product Recall)

- 30.1 Qualora il produttore originario dei Beni, un'autorità competente o il Venditore disponga o richieda un Richiamo, il Compratore si impegna a:
- (i) cooperare pienamente e tempestivamente con il Venditore nell'esecuzione del Richiamo, fornendo tutte le informazioni, i documenti e l'assistenza ragionevolmente richiesti;
 - (ii) comunicare senza ritardo ai propri clienti, sub-distributori, rivenditori e utilizzatori successivi le informazioni relative al Richiamo ricevute dal Venditore;
 - (iii) adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per il recupero, la sostituzione o la messa in sicurezza dei Beni oggetto del Richiamo.
- 30.2 Ripartizione dei costi del richiamo:
- (a) qualora il Richiamo sia imputabile a un difetto accertato del Bene e già presente al momento della consegna al Compratore, i costi saranno a carico del Venditore, il quale potrà rivalersi sul produttore originario;
 - (b) qualora il Richiamo sia imputabile, in tutto o in parte, ad atti od omissioni del Compratore o dei suoi aventi causa - ivi inclusi difetti di assemblaggio, installazione impropria, mancata osservanza delle istruzioni, modifiche ai Beni o mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità e flow-down - i relativi costi saranno a carico del Compratore ai sensi dell'obbligo di indennizzo di cui all'Art. 33.

31. Identificazione del produttore e responsabilità da prodotto difettoso

- 31.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile, qualora il Compratore o un terzo intenda promuovere un'azione di responsabilità da prodotto difettoso in relazione a Beni distribuiti dal Venditore, il Compratore sarà tenuto a:
- (a) notificare immediatamente e per iscritto al Venditore qualsiasi richiesta ricevuta, indicando denominazione del prodotto, numero di lotto, data di acquisto e natura del difetto lamentato;
 - (b) conservare il prodotto asseritamente difettoso e metterlo a disposizione del Venditore entro cinque (5) giorni dalla richiesta.
- 31.2 Il Venditore fornirà al Compratore e/o al terzo richiedente le informazioni identificative del produttore originario o, in difetto, del soggetto che gli ha fornito il Bene, secondo la procedura e nei termini di legge.
- 31.3 Il Compratore rispetterà gli obblighi di notifica, conservazione, cooperazione e divieto di transazione previsti dalla procedura di gestione dei reclami di cui all'Art. 33. Il mancato rispetto di tali obblighi darà luogo all'obbligo di indennizzo ivi previsto.

SEZIONE G - RESPONSABILITÀ, INDENNIZZO E PRODUCT LIABILITY**32. Limitazione di responsabilità**

- 32.1 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti del Compratore per qualsiasi perdita di profitti o per danni eventuali, indiretti o incidentali di qualsiasi tipo derivanti dai Beni e/o dai Servizi, dal loro utilizzo e dalla loro rivendita, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Venditore e le responsabilità inderogabili ai sensi di legge.
- 32.2 La responsabilità complessiva del Venditore nei confronti del Compratore per danni diretti non potrà in alcun caso superare il corrispettivo pagato dal Compratore per i Beni specifici o i Servizi che hanno dato origine al reclamo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Venditore e le responsabilità inderogabili ai sensi di legge.
- 32.3 Nessuna clausola penale contenuta in documenti del Compratore sarà efficace nei confronti del Venditore, a meno che non sia stata espressamente accettata per iscritto dal Venditore o da un suo rappresentante autorizzato.

33. Indennizzo da parte del Compratore

- 33.1 Il Compratore, a proprie esclusive spese, indennizzerà, difenderà e manleverà le Parti Indennizzate da e contro qualsiasi Perdita derivante da, connessa a o basata su:
- (a) l'uso, la trasformazione o l'incorporazione dei Beni nei prodotti del Compratore, oppure la rivendita dei Beni da parte del Compratore o dei suoi aventi causa;
 - (b) garanzie, dichiarazioni e/o rimedi offerti dal Compratore ai propri clienti che siano diversi da o ulteriori rispetto a quelli contenuti nella garanzia del Venditore di cui all'Art. 22;
 - (c) la violazione da parte del Compratore di qualsiasi obbligo previsto dalle presenti CGV;
 - (d) atti od omissioni del Compratore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori nell'esercizio della propria attività;
 - (e) reclami, azioni o procedimenti promossi da consumatori finali o da terzi acquirenti dei Beni lungo la catena distributiva del Compratore, ivi incluse le azioni promosse direttamente nei confronti del Venditore quale distributore ai sensi della normativa applicabile, nella misura in cui il danno lamentato sia riconducibile ad atti od omissioni del Compratore o dei suoi aventi causa, ivi inclusi difetti di assemblaggio, installazione impropria, mancata osservanza delle istruzioni del Venditore o del produttore, modifiche apportate ai Beni, mancato adempimento degli obblighi informativi relativi ai Beni destinati all'impiego agonistico, ovvero mancato adempimento degli obblighi di notifica, cooperazione o tracciabilità previsti dalle presenti CGV.
- 33.2 L'obbligo di indennizzo non opera nella misura in cui le Perdite derivino da dolo, colpa grave del Venditore, ovvero da un difetto del Bene già presente al momento della consegna al Compratore ai sensi dell'Art. 22 e 23 e imputabile al Venditore o al produttore originario del Bene.
- 33.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di indennizzo di cui al presente articolo, le parti si conformeranno alla seguente procedura di gestione dei reclami:
- (i) Il Venditore notificherà al Compratore per iscritto, senza ingiustificato ritardo, qualsiasi reclamo, richiesta o azione di terzi per la quale intenda avvalersi dell'indennizzo, fornendo ragionevole descrizione dei fatti e documentazione disponibile. Il ritardo nella notifica non esonera il Compratore dall'obbligo di indennizzo, salvo che tale ritardo abbia arrecato un pregiudizio sostanziale e comprovato alla difesa del Compratore.
 - (ii) Il Compratore avrà il diritto, previa comunicazione scritta al Venditore, di assumere il controllo della difesa del reclamo, a proprie spese, con legali di propria scelta ragionevolmente accettabili per il Venditore. Il Venditore avrà in ogni caso il diritto di partecipare alla difesa con propri legali e a proprie spese.
 - (iii) Il Compratore non potrà transigere, conciliare o altrimenti definire alcun reclamo senza il previo consenso scritto del Venditore - che non potrà essere irragionevolmente negato - qualora la transazione comporti: (a) un'ammissione di responsabilità a carico del Venditore; (b) obblighi non pecuniari a carico del Venditore; oppure (c) il pagamento di importi non integralmente coperti dall'indennizzo del Compratore.

(iv) Ciascuna parte si impegna a cooperare ragionevolmente con l'altra nella difesa di qualsiasi reclamo, fornendo tempestivamente le informazioni, i documenti e l'assistenza ragionevolmente richiesti.

33.4 Fermo restando quanto previsto dalla normativa inderogabile applicabile, l'obbligo complessivo di indennizzo del Compratore ai sensi del presente articolo sarà pari a 3 (tre) volte il valore complessivo degli Ordini accettati dal Venditore nei 12 (dodici) mesi precedenti l'evento che ha dato origine al reclamo.

34. Assicurazione

34.1 Ciascuna parte si impegna a mantenere, per tutta la durata del rapporto commerciale, coperture assicurative adeguate alla propria attività, ai rischi assunti ai sensi delle presenti CGV e alla natura dei Beni oggetto dei Documenti di Vendita. Su richiesta ragionevole dell'altra parte, ciascuna parte fornirà un certificato assicurativo attestante l'esistenza della copertura, i massimali e il periodo di validità della polizza, nei limiti consentiti dalle condizioni di polizza e dagli obblighi di riservatezza applicabili.

34.2 Il Compratore, qualora agisca come Cliente Aftermarket o qualora rivenda, distribuisca, installi, incorpori, modifichi o metta a disposizione i Beni a terzi, si impegna a ottenere e mantenere, per tutta la durata del rapporto commerciale e per un periodo di cinque (5) anni successivo alla cessazione dello stesso, una polizza di responsabilità civile prodotti (RC Prodotti) con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro e per anno assicurativo, idonea a coprire i rischi derivanti dalla distribuzione, rivendita, installazione, incorporazione, modifica, utilizzo o messa a disposizione dei Beni acquistati dal Venditore.

34.3 Il Compratore si impegna altresì a mantenere idonea copertura assicurativa per il periodo di trasporto e custodia dei Beni dopo il passaggio del rischio ai sensi dell'Art. 14, con massimali adeguati al valore delle forniture ricevute. Il Venditore non sarà responsabile per perdita, furto, deterioramento o danneggiamento dei Beni successivi al passaggio del rischio, salvo i casi di dolo o colpa grave del Venditore.

34.4 In nessun caso il Compratore sarà considerato assicurato aggiuntivo nelle polizze del Venditore, né il Venditore sarà considerato tenuto a rinunciare ai propri diritti di rivalsa o surroga, salvo espresso accordo scritto.

34.5 Il Compratore si adopererà con sforzi commercialmente ragionevoli affinché le polizze assicurative di cui al presente articolo prevedano, ove disponibile a condizioni commercialmente ragionevoli, una rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei confronti del Venditore e delle sue Affiliate, limitatamente ai danni coperti da tali polizze e derivanti da atti, omissioni o circostanze imputabili al Compratore o alla sua catena distributiva. Il Compratore informerà tempestivamente il Venditore qualora tale rinuncia non sia ottenibile.

34.6 Il mancato ottenimento o mantenimento delle coperture assicurative previste dal presente articolo non esonera il Compratore dai propri obblighi di pagamento, responsabilità, indennizzo e manleva previsti dalle presenti CGV.

35. Esclusione per applicazioni non consentite

35.1 I Beni non sono destinati ad applicazioni ad alto rischio non previste dalla documentazione tecnica del Venditore e/o del produttore originario, ivi incluse, a titolo esemplificativo, applicazioni nucleari, aeronautiche (con esclusione dei sistemi UAV/droni) o medicali. Restano fermi gli obblighi del Compratore di cui all'Art. 18 (uso conforme alla destinazione) e l'obbligo di indennizzo di cui all'Art. 33.

SEZIONE H - PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E DATI

36. Marchi e segni distintivi

36.1 Il Compratore riconosce che i Marchi del Venditore e il relativo avviamento costituiscono proprietà esclusiva del Venditore. La vendita al Compratore non conferisce alcun diritto di utilizzare i Marchi del Venditore, salvo espressa autorizzazione scritta.

36.2 Il Compratore non dovrà pubblicizzare, promuovere, commercializzare o confezionare alcun Bene in modo tale da diluire, denigrare o generare confusione in relazione ai Marchi del Venditore. Il Compratore non utilizzerà il nome del Venditore nel proprio materiale promozionale o pubblicitario, né dichiarerà alcuna affiliazione con il Venditore o con qualsiasi sua Affiliata, salvo previo accordo scritto del Venditore per ciascuna specifica circostanza.

36.3 Il Compratore non contesterà in alcun momento la validità dei Marchi del Venditore, non rivendicherà alcun diritto su tali Marchi e non compirà alcuna azione che possa denigrare, generare confusione o ridurre il valore di qualsiasi Marchio del Venditore.

37. Informazioni riservate e proprietà intellettuale

37.1 Tutte le informazioni non pubbliche, riservate o proprietarie del Venditore, incluse specifiche tecniche, campioni, progetti, piani, disegni, documenti, dati, informazioni operative, elenchi clienti, prezzi, sconti o ribassi, divulgate dal Venditore al Compratore - in qualsiasi forma e indipendentemente dal fatto che siano contrassegnate come "riservate" - sono da considerarsi riservate, destinate esclusivamente all'esecuzione degli Ordini e non possono essere divulgate o copiate senza autorizzazione scritta di un rappresentante autorizzato del Venditore.

37.2 Su richiesta del Venditore, il Compratore dovrà restituire tempestivamente tutti i documenti e i materiali ricevuti. Il Venditore avrà diritto a richiedere provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione del presente articolo.

37.3 La presente clausola non si applica alle informazioni che: (a) sono di pubblico dominio; (b) erano note al Compratore prima della divulgazione; oppure (c) sono state legittimamente ottenute dal Compratore da un terzo su base non riservata.

37.4 Salvo diverso accordo scritto, il Venditore, una sua Affiliata designata o un eventuale licenziante detiene tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai diritti di proprietà intellettuale e a tutte le informazioni - tecniche o di altro tipo - relative ai Beni o ai Servizi e a tutte le loro modifiche, venduti o concessi in licenza ai sensi delle presenti CGV. Il Compratore non dovrà compiere alcun atto che possa compromettere tali diritti.

37.5 Qualsiasi disegno, modello, specifica o campione fornito dal Venditore rimarrà di esclusiva proprietà del Venditore e dovrà essere trattato come informazione riservata. Non è consentito alcun uso o divulgazione di tali materiali, né delle tecniche di progettazione o produzione da essi rivelate, senza il previo consenso scritto del Venditore.

37.6 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutte le attrezzature utilizzate per la produzione dei componenti rimangono di esclusiva proprietà del Venditore, indipendentemente dal fatto che il loro costo sia stato sostenuto in tutto o in parte dal Compratore.

37.7 Qualora il Compratore venga meno agli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, tale comportamento sarà considerato atto di concorrenza sleale o illecito ai sensi della normativa applicabile.

SEZIONE I - CLAUSOLE FINALI

38. Modifiche a specifiche, progettazione e prove speciali

38.1 Il Venditore potrà, previa comunicazione con ragionevole preavviso indirizzata al Compratore: (a) modificare le specifiche o apportare cambiamenti di progettazione o ingegneria a qualsiasi Bene; (b) interrompere la produzione o la vendita di qualsiasi Bene; (c) interrompere lo sviluppo di nuovi Beni; oppure (d) avviare la produzione e la vendita di nuovi Beni dotati di caratteristiche che rendano totalmente o parzialmente obsoleti altri Beni. Il Venditore evaderà gli Ordini già accettati relativi a Beni modificati o dismessi nella misura in cui disponga ancora di tali prodotti.

38.2 Il Compratore potrà richiedere al Venditore di modificare le specifiche di qualsiasi Bene. Se il Venditore accetta, le parti negozieranno l'eventuale variazione del corrispettivo e il Compratore dovrà pagare al Venditore le materie prime, i lavori in corso e/o i Beni finiti che diventino obsoleti a seguito della modifica. Qualsiasi modifica avrà effetto esclusivamente sugli Ordini emessi dopo la data di efficacia della modifica stessa.

38.3 Salvo diverso accordo scritto, tutti i test e le ispezioni speciali dei Beni richiesti dal Compratore saranno eseguiti a spese del Compratore.

39. Forza maggiore

39.1 La parte che invoca la Forza Maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte senza ingiustificato ritardo, indicando la natura dell'evento e la sua durata prevedibile. Qualora l'evento di Forza Maggiore si

protragga per un periodo complessivo superiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dagli Ordini interessati mediante comunicazione scritta all'altra parte, senza che ciò dia luogo ad alcun obbligo di risarcimento o penale.

39.2 Il Venditore potrà, previa comunicazione al Compratore, allocare il proprio inventario di Beni tra sé stesso, i propri clienti, altri canali di distribuzione e il Compratore, nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore determini una riduzione della disponibilità di Beni.

40. Cessione

40.1 Il Compratore non potrà cedere, trasferire o delegare alcun Ordine o Documento di Vendita, né alcuno dei propri diritti, doveri, obblighi o interessi correlati, senza la previa approvazione scritta del Venditore.

40.2 Il Venditore avrà il diritto, senza il previo consenso scritto del Compratore, di cedere qualsiasi Ordine o Documento di Vendita a qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo societario.

40.3 Il Venditore potrà, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, rifiutare o annullare senza penali qualsiasi Ordine da esso accettato qualora si verifichi: (i) la vendita di tutte o sostanzialmente tutte le azioni del Compratore; (ii) la vendita o il trasferimento dell'intera azienda o di sostanzialmente tutti i beni del Compratore; oppure (iii) qualsiasi cambiamento significativo nella gestione o nel controllo del Compratore.

40.4 Qualsiasi cessione effettuata senza il previo consenso scritto del Venditore è annullabile e costituisce motivo di risoluzione degli Ordini stessi.

40.5 Nessuna disposizione delle presenti CGV conferisce a soggetti terzi rispetto alle parti alcun diritto o beneficio. Nessuna persona o entità sarà considerata beneficiaria terza di alcun Ordine accettato dal Venditore.

41. Mancata rinuncia

41.1 Nessun ritardo, omissione o comportamento tollerante da parte del Venditore nell'esercizio di un diritto o rimedio previsto dalle presenti CGV costituirà rinuncia a tale diritto o rimedio. La rinuncia a un diritto o rimedio sarà efficace solo se espressa per iscritto da un rappresentante autorizzato del Venditore e non implicherà rinuncia a diritti o rimedi ulteriori o successivi.

42. Clausola di salvaguardia

42.1 Se un tribunale o un'autorità competente dovesse ritenere una qualsiasi disposizione delle presenti CGV invalida, illegale o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata separabile dal resto delle CGV, la cui validità ed efficacia resterà impregiudicata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con una disposizione valida che realizzi, nei limiti del possibile, le stesse finalità economiche e giuridiche.

43. Clausola risolutiva espressa

43.1 Fermo restando quanto previsto all'Art. 13, il Venditore ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta, in caso di:

(i) mancato pagamento di qualsiasi fattura da parte del Compratore alla scadenza;

(ii) superamento dei limiti di credito o mancata prestazione delle garanzie richieste ai sensi dell'Art. 11;

(iii) utilizzo dei Beni in violazione delle istruzioni del Venditore o per applicazioni non consentite ai sensi degli Artt. 18 e 35;

(iv) violazione degli obblighi di ispezione, conservazione e notifica dei reclami di cui all'Art. 21 per 3 volte;

(v) uso non autorizzato dei marchi del Venditore in violazione dell'Art. 36 e violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'Art. 37;

(vi) cessione non autorizzata del contratto o dei Beni in violazione dell'Art. 40.

44. Sopravvivenza delle clausole

44.1 Le disposizioni delle presenti CGV che, per loro natura, devono continuare ad applicarsi oltre la scadenza rimarranno in vigore anche dopo qualsiasi cessazione o scadenza degli Ordini, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni relative a: clausola penale (Art. 12); uso conforme alla destinazione e obblighi informativi (Art. 18); garanzia e responsabilità (Artt. 22-23, 31-32); trasferimento contrattuale e obblighi

informativi (Artt. 27-28); tracciabilità (Art. 29); responsabilità da prodotto difettoso (Art. 31); indennizzo (Art. 33); assicurazione (Art. 34); esclusione per applicazioni non consentite (Art. 35); marchi (Art. 36); riservatezza (Art. 37); legge applicabile e foro competente (Art. 47).

45. Comunicazioni e notifiche

- 45.1 Tutte le comunicazioni indirizzate al Venditore, per essere efficaci, devono essere redatte per iscritto e inviate tramite posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante un servizio di consegna espressa riconosciuto a livello nazionale, all'indirizzo della sede del Venditore. La data di efficacia è la data di ricezione.
- 45.2 Il Venditore può designare per iscritto altre persone autorizzate a ricevere comunicazioni e può modificare il proprio indirizzo per le comunicazioni.

46. Indipendenza delle Parti

- 46.1 Le parti concordano che il rapporto creato dalle presenti CGV è quello di contraenti indipendenti. Nessuna disposizione delle presenti CGV dovrà essere interpretata come costitutiva di un rapporto di mandato, agenzia, società, joint venture o rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

47. Conformità alle leggi, legge applicabile e foro competente

- 47.1 Le presenti CGV sono regolate e interpretate in conformità alla legge italiana, senza applicazione dei principi in materia di conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG, Vienna 1980) non si applica.
- 47.2 Qualsiasi azione legale, causa o procedimento derivante da o relativo alle presenti CGV dovrà essere promosso esclusivamente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Italia, e ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione esclusiva di tale tribunale.

Data: _____ Firma del Compratore: _____

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Compratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 6.1 (Esclusione di responsabilità del Venditore per difetti di progettazione o fabbricazione dei Prodotti di Terzi); Art. 11.1 (Obbligo di pagamento in caso di vizi e difetti); Artt. 11.4 e 11.5 (Facoltà del Venditore di sospendere l'esecuzione, modificare le condizioni di credito e risolvere il contratto con effetto immediato); Art. 11.6 (Decadenza del Compratore dal beneficio del termine); Art. 13.4, 13.6 e 13.7 (Facoltà del Venditore di sospendere l'esecuzione dell'Ordine e di sospendere e/o risolvere il contratto con effetto immediato); Art. 14.4 (Costi di stoccaggio, annullamento e costi di cancellazione per mancato ritiro); Art. 17.2 (Esclusione di responsabilità del Venditore per inadempimenti derivanti da atti od omissioni del Compratore); Art. 17.3 (Facoltà del Venditore di sospendere l'esecuzione e addebitare costi aggiuntivi); Art. 18.4 (Obbligo di indennizzo e manleva); Artt. 21.3, 21.4 e 21.6 (Termini di decadenza per reclami e rinuncia); Art. 22.3 (Rimedio esclusivo del Compratore in caso di difetto o non conformità dei Prodotti VP); Art. 22.5 (Esclusioni dalla garanzia del Venditore); Art. 22.7 (Esclusione di altre garanzie); Art. 23 (Esclusione di garanzie autonome del Venditore per Prodotti di Terzi e limitazione di responsabilità); Art. 26.3 (Facoltà del Venditore di rifiutare resi privi di autorizzazione); Artt. 27 e 28 (Obblighi di trasferimento contrattuale a carico del Compratore e obblighi per Beni destinati all'impiego agonistico); Art. 32 (Limitazione di responsabilità del Venditore); Art. 33 (Obbligo di indennizzo e manleva a carico del Compratore); Art. 40.3 (Facoltà di rifiutare o annullare l'Ordine in caso di cambio di proprietà); Art. 43 (Clausola risolutiva espressa); Art. 47.2 (Foro competente esclusivo del Tribunale di Reggio Emilia).

Data: _____ Firma del Compratore: _____